

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3817

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BRANDI e ZUCALLI**

*Presentata il 21 febbraio 1967*

**Abrogazione del regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386,  
convertito in legge con legge 23 febbraio 1928, n. 439**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386 « Disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità con forni a regime continuo », convertito in legge con legge 23 febbraio 1928, n. 439, ha la sua origine quale incentivo nell'azione intrapresa verso una potenzialità maggiore degli esistenti forni a riscaldamento diretto, le cui produzioni erano, all'epoca, di entità limitate.

La situazione della panificazione italiana, è, oggi, radicalmente diversa. È stato raggiunto, con altre disposizioni legislative, lo scopo che ha suggerito l'emanazione di detto regio decreto-legge. Infatti da una recente indagine del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con rilevazione dei dati al 30 aprile 1966, risulta che oltre l'85 per cento dei forni esistenti in Italia (circa 38 mila) sono a cottura a regime continuo, cioè a riscaldamento indiretto od elettrico: per cui una concessione di deroga al divieto di lavoro notturno nei panifici, concessa ad un singolo, si trasformerebbe ora, in un ingiusto ed ingiustificabile privilegio a danno di tutte le altre imprese della località, per lo più artigiane. Queste si troverebbero di fronte ad un imbattibile concorrente solo perché ad esso, più grande, ossia di maggiore potenzialità è stato accordato il privilegio di poter lavorare nelle ore notturne ed essere quindi in condizioni di rifornire le rivendite ed immettere al consumo il pane prima di ogni altro panificatore, al quale si fa obbligo di ri-

spettare il divieto del lavoro notturno, comune a tutta la categoria.

Le concessioni di tali deroghe, a singoli, sarebbero oggi anche in contrasto con il diritto di uguaglianza di ogni operatore economico e non possono sussistere presupposti legislativi di privilegi per singole industrie operanti in uno stesso comune, in una stessa località ed appartenenti ad una stessa categoria. Dette deroghe, trovano già un riconoscimento di incostituzionalità nella sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 1964, depositata in Cancelleria il 14 marzo 1964, che nega al proprietario e ai suoi familiari il diritto di lavorare di notte nel proprio panificio, in quanto ciò andrebbe a danno di chi esercita uguale attività con mano d'opera salariata.

Anche il Consiglio di Stato riconosce che qualsiasi privilegio concesso ad un singolo è a danno degli altri operanti nella stessa località e non dubita che « un'attività di panificazione svolta nelle ore notturne dalla società controinteressata, mentre i ricorrenti devono restare inattivi, sia idonea a danneggiare le imprese di costoro » ed aggiunge che « in particolare, gli interessi pubblici che tale autorità (amministrativa) deve principalmente soppesare sono: quello della giusta parità formale fra imprese concorrenti », ecc. (Sentenza dell'8 febbraio 1966, n. 257).

Il regio decreto-legge 17 marzo 1927, numero 386 è ritenuto dai più decaduto con la abrogazione del regio decreto-legge 28 luglio

1928, n. 1843, che, all'articolo 9 — quale regolamento — dettava le norme per la sua applicazione; ma il ripetersi di riferimenti ad esso e l'incertezza dimostrata in questi ultimi tempi dal Ministero del lavoro e previdenza sociale, che recentemente ha emesso un decreto in deroga, dimostra la necessità che una legge ne dichiari esplicitamente l'abrogazione.

Fra l'altro il regio decreto-legge n. 386 del 1927 manca, oggi di norme di attuazione o di un regolamento e lascia all'arbitrio soggettivo di chi deve disporre il provvedimento di de-

roga la valutazione dei requisiti per concederla.

La necessità di una esplicita abrogazione della legge 23 febbraio 1928, n. 439 che ponga termine ad uno stato di incertezza sulla validità e l'applicazione della legge stessa, e il danno che ne deriva ad un così elevato numero di imprese prevalentemente a carattere artigianale, che la Costituzione ci fa obbligo di proteggere, ci spinge a sottoporre al vostro esame la seguente proposta di legge per il vostro consenso ed approvazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, convertito in legge con legge 23 febbraio 1928, n. 439, è abrogato.